

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/974 DELLA COMMISSIONE**del 9 giugno 2021**

recante approvazione dei programmi nazionali modificati volti a migliorare la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura, presentati dagli Stati membri a norma del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2021) 4021]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio⁽¹⁾, in particolare l'articolo 57, primo comma, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 3, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 della Commissione⁽²⁾, tutti gli Stati membri hanno notificato alla Commissione la modifica dei programmi nazionali per la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura per gli anni apicali 2021 e 2022.
- (2) I 27 programmi nazionali modificati elaborati per il periodo dal 1° agosto 2019 al 31 luglio 2022 sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2022 a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013.
- (3) Il contributo dell'Unione a ciascun programma nazionale deve essere deciso conformemente all'articolo 4, secondo comma, del regolamento delegato (UE) 2015/1366 della Commissione⁽³⁾.
- (4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono approvati i programmi nazionali modificati per la produzione e la commercializzazione dei prodotti dell'apicoltura per gli anni apicali 2021 e 2022 presentati da Belgio, Bulgaria, Cecchia, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Slovacchia, Finlandia e Svezia.

Articolo 2

Il contributo dell'Unione ai programmi nazionali di cui all'articolo 1 è limitato agli importi massimi fissati in allegato per gli anni apicali 2021 e 2022.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 della Commissione, del 6 agosto 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell'apicoltura (GU L 211 dell'8.8.2015, pag. 9).

⁽³⁾ Regolamento delegato (UE) 2015/1366 della Commissione, dell'11 maggio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell'apicoltura (GU L 211 dell'8.8.2015, pag. 3).

Fatto a Bruxelles, il 9 giugno 2021

Per la Commissione
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione

ALLEGATO

Importo del contributo dell'Unione ai programmi apicoli nazionali per gli anni apicoli 2021 e 2022

(in EUR)

	Anno apicolo 2021	Anno apicolo 2022
Belgio	422 967	422 967
Bulgaria	2 063 885	2 063 885
Cechia	2 121 528	2 121 528
Danimarca	295 539	295 539
Germania	2 790 875	2 790 875
Estonia	140 473	140 473
Irlanda	61 640	61 640
Grecia	6 162 645	6 162 645
Spagna	9 559 944	9 559 944
Francia	6 419 062	6 419 062
Croazia	1 913 290	1 913 290
Italia	5 166 537	5 166 537
Cipro	169 653	169 653
Lettonia	328 804	328 804
Lituania	549 828	549 828
Lussemburgo	30 621	30 621
Ungheria	4 271 227	4 271 227
Malta	14 137	14 137
Paesi Bassi	295 172	295 172
Austria	1 477 188	1 477 188
Polonia	5 024 968	5 024 968
Portogallo	2 204 232	2 204 232
Romania	6 081 630	6 081 630
Slovenia	649 455	649 455
Slovacchia	999 973	999 973
Finlandia	196 182	196 182
Svezia	588 545	588 545